

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA COMMISSIONE**
del 13 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati

(GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018	L 208	9	17.8.2018
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1863 della Commissione del 5 ottobre 2022	L 259	187	6.10.2022
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2091 della Commissione del 25 agosto 2022	L 281	16	31.10.2022
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022	L 328	80	22.12.2022

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 90148 del 30.11.2023, pag. 1 (2018/1146)
 ► **C2** Rettifica, GU L 90153 del 5.12.2023, pag. 1 (2018/1146)

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA
COMMISSIONE****del 13 marzo 2017****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati****CAPO I****ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI***SEZIONE 1**Disposizioni introduttive**Articolo 1***Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento reca norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, fatta eccezione per le norme di commercializzazione.

2. I capi da I a V si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

*SEZIONE 2**Programmi operativi***▼M4**

▼B*SEZIONE 3**Aiuto***▼M4**

▼B**CAPO II****MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI****▼M4**

▼M1

▼ B

CAPO IV
INFORMAZIONI, RELAZIONI E CONTROLLI

SEZIONE 1

Informazioni e relazioni

▼ M4▼ B

SEZIONE 2

Controlli

Articolo 22

Sistema di identificazione unico

Gli Stati membri provvedono affinché alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applichi un sistema di identificazione unico con riguardo alle domande di aiuto da essi presentate. Questo sistema di identificazione è compatibile con il sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio.

Articolo 23

Procedura di presentazione delle domande

Fatti salvi gli articoli 9, 24 e 25, gli Stati membri stabiliscono procedure per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione dei programmi operativi nonché delle domande di pagamento.

Articolo 24

Concessione del riconoscimento

1. Prima di concedere il riconoscimento a un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.

2. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco con riguardo ai criteri di riconoscimento che si applicano a tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute almeno una volta ogni cinque anni, anche se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non attuano un programma operativo.

▼ M4



CAPO V

ESTENSIONE DELLE REGOLE*Articolo 36***Contributo finanziario**

Se uno Stato membro decide, conformemente all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che operatori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, ma nei confronti dei quali determinate regole sono rese obbligatorie, siano tenuti al pagamento di un contributo finanziario, detto Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni necessarie per verificare l'osservanza delle condizioni previste dal suddetto articolo. Tali informazioni comprendono la base di calcolo del contributo, l'importo unitario del medesimo, le attività previste e i relativi costi.

*Articolo 37***Estensione di durata superiore a un anno**

1. In caso di estensione delle regole di durata superiore a un anno, gli Stati membri verificano, per ciascun anno, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 abbiano continuato ad essere soddisfatte per tutto il periodo di validità dell'estensione.
2. Gli Stati membri revocano l'estensione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni revoca. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale informazione nella forma opportuna.

CAPO VI

REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA E DAZI ALL'IMPORTAZIONE*Articolo 38***Valore forfettario all'importazione**

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del suddetto regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.
2. Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato un valore forfettario all'importazione a norma degli articoli 74 e 75 del suddetto regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾. Esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

▼B

3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media ponderata dei valori forfettari all'importazione in vigore.

4. Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per due settimane consecutive non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.

Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.

5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non si applica alcun valore forfettario all'importazione.

6. Il tasso di cambio applicabile al valore forfettario all'importazione è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente all'ultimo giorno del periodo per il quale sono trasmessi i prezzi.

7. I valori forfettari all'importazione espressi in euro sono pubblicati dalla Commissione tramite la TARIC ⁽¹⁾.

CAPO VII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE

*Articolo 39***Imposizione di un dazio addizionale all'importazione****▼M1**

1. Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto, salvo se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio addizionale all'importazione sono proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

▼B

2. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

▼B

3. Il dazio addizionale all'importazione è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:

- a) il valore in dogana dei prodotti, determinato conformemente all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; e
- b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale all'importazione.

*Articolo 40***Importo del dazio addizionale all'importazione**

Il dazio addizionale all'importazione applicato a norma dell'articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.

Tuttavia, per i prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie all'importazione relative al dazio *ad valorem*, il dazio addizionale all'importazione è pari a un terzo del dazio doganale specifico per il prodotto in questione in caso di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2.

*Articolo 41***Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione**

1. Sono esenti dal dazio addizionale all'importazione:

- a) le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario;
- b) le merci che hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale all'importazione e che sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale all'importazione.

2. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del dazio addizionale all'importazione se è esibito uno dei seguenti documenti:

- a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
- b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

▼B

- c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;
- d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 42***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M4▼ B*ALLEGATO VII***Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 39**

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre — 31 maggio
78.0020			1° giugno — 30 settembre
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio — 31 ottobre
78.0075			1° novembre — 30 aprile
78.0085	0709 91 00	Carciofi	1° novembre — 30 giugno
78.0100	0709 93 10	Zucchine	1° gennaio — 31 dicembre
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre — 31 maggio
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre — fine febbraio
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre — fine febbraio
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno — 31 dicembre
78.0160			1° gennaio — 31 maggio
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	16 luglio — 16 novembre
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio — 31 agosto
78.0180			1° settembre — 31 dicembre
78.0220	0808 30 90	Pere	1° gennaio — 30 aprile
78.0235			1° luglio — 31 dicembre
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno — 31 luglio
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	16 maggio — 15 agosto
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	16 giugno — 30 settembre
78.0280	0809 40 05	Prugne	16 giugno — 30 settembre